

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONVENZIONE

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 26/03/2013

| N. 2 dell'ordine del giorno – Allegato A

INDICE DEGLI ARTICOLI

PREMESSO	1
Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.....	2
Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale". Conferimenti e quote di partecipazione.....	2
Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.	3
Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica..	4
Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti	5
Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri	6
Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.....	6
Articolo 8 Periodo transitorio	6
Articolo 9 - Informazione e partecipazione.	6
Articolo 10 - Registrazione e spese.....	7
Note al testo	8

PREMESSO

che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi ``Agenzia per la mobilità metropolitana'', di seguito definito: ``Agenzia'';

che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti all'ambito metropolitano torinese;

che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo a:

- pianificazione del sistema della mobilità nell'ambito metropolitano, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai Comuni attraverso la definizione, la promozione e la verifica di attuazione dei piani urbani della mobilità di competenza dei comuni e del piano dei trasporti metropolitani;
- predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi;
- gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
- vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori;
- che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni elencati nell'Allegato 1, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i Comuni non compresi nell'Allegato 1 che appartengano all'ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione dell'Assemblea;

che risultano applicabili all'istituendo Consorzio la normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall'art. 31 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami legislativi;

che si rimanda sin d'ora allo Statuto dell'istituenda ``Agenzia'' la regolamentazione di ogni ulteriore profilo strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO CHE

la Convenzione dell'Agenzia unitamente allo Statuto sono stati sottoscritti, in data 09/05/20003 nell'Assemblea costitutiva, dai seguenti enti:

Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Rivalta Torinese, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Volpiano;

che a seguito di deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, hanno aderito al Consorzio i seguenti Comuni di cui all'allegato 1:

Alpignano, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Caselle Torinese, Chieri, Druento, Leinì, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Santena, Trofarello, Venaria Reale e Vinovo;

che l'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 ha istituito l'ente pubblico di interesse regionale avente forma di consorzio e denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale";

che pur mantenendo continuità di funzionamento tra l'Agenzia per la Mobilità metropolitana e l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, è necessario procedere ad una modifica della Convenzione e dello Statuto che tenga conto del nuovo assetto normativo;¹

le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale"² per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.
3. le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/2000 e s.m.i.,³ i seguenti profili organizzativi:
 - a) le nomine e le competenze degli organi consortili;
 - b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio;
 - c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato;
 - d) la disciplina del periodo transitorio;rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.
4. E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili.⁴

Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale"⁵. Conferimenti e quote di partecipazione.

1. Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i. ed art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, "l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".⁶
2. Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell'allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d'esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell'Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.
3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente criterio:
 - Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)
 - Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)
 - Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%)

- Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell'Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%.
- 4. Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti all'ambito metropolitano, indicate nell'Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell'ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino.
- 5. Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'ambito metropolitano non compreso nell'Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.
- 6. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto l'ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell'Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all'art. 8 dello Statuto.

Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.

1. Sono organi di governo:
 - l'Assemblea,
 - il Consiglio di amministrazione,
 - il Presidente dell'Agenzia.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.

L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

La medesima elegge e revoca:

 - a) il Consiglio d'amministrazione,
 - b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione,
 - c) i Revisori dei Conti.
4. L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:
 - d) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e dei trasporti,
 - e) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale,
 - f) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
 - g) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
 - h) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo approvazione dei soggetti convenzionati.”

E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.

6. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di componenti previsti dallo Statuto.⁷ I componenti del consiglio d'amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati. L'Assemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi. Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L'Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni. Le dimissioni di quattro componenti il consiglio d'amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio. La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.
7. Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dell'Agenzia, del Direttore generale o dei dirigenti.
8. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina. In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'Amministrazione.
9. Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:
- a) convoca e presiede l'assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea;
 - b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;
 - d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze dell'Assemblea e degli altri organi dell'Agenzia;
 - e) previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie.

Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.

1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.

2. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Consiglio d'amministrazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio d'amministrazione, revocabile dall'Assemblea secondo quanto previsto dallo statuto. Il Direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3. Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e l'obbligo del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4. Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
5. Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
Il Segretario è nominato dal Consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.
6. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7. E' altresì istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.
8. Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità organizzative in materia.

Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti

1. L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono disciplinate dallo Statuto.⁸
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti preventivamente nel termine di trenta giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
2. Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.

Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.

1. Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ripartiti come segue:
 - a) Conferimenti di valori numerari
 1. Regione Piemonte 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)
 2. Provincia di Torino 625.000 (seicentoventicinquemila)
 3. Comune di Torino 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)

La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al momento dell'adesione, i Comuni stessi versano all'Agenzia la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dall'Agenzia alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.
2. I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.
3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.
4. Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.
5. Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'Ambito Metropolitano, non previsto nell'elenco Allegato 1 allo Statuto, non modifica l'entità del fondo consortile; la quota di partecipazione del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.
6. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall'art. 29 comma 2 dello Statuto.

Articolo 8 Periodo transitorio

1. Per l'anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.
2. In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti all'Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile di cui all'art. 7.

Articolo 9 - Informazione e partecipazione.

1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell'ordinamento vigente.

Articolo 10 - Registrazione e spese

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.
2. Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".
3. Le spese iniziali di costituzione dell'Agenzia minute e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.

“La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato “Agenzia per la mobilità” metropolitana e regionale”.⁹

Allegato n. 1: Elenco dei Comuni

Allegato n. 2: Servizi conferiti.

Note al testo

¹ Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 sono stati introdotti i paragrafi da “considerato che” sino al paragrafo “le suindicate parti convengono e stipulato quanto segue” escluso;

² Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 è stato modificato l'art. 1, comma 2 introducendo le parole “e regionale” dopo la parola “metropolitana”.

³ Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 è stato modificato l'art. 1, comma 2 sostituendo con le parole “dell'art. 8 della L.R. 1/2000 e s.m.i.” le parole “del citato art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali”

⁴ Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 è stato modificato l'art. 1, comma 3 sopprimendo in fine periodo le seguenti parole “(art. 31, comma III, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali)”

⁵ Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 la rubrica dell'articolo 2 è stata modificata aggiungendo dopo la parola “metropolitana” le parole “e regionale”

⁶ Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 è stato modificato l'art. 2, comma 1 aggiungendo dopo la parola “2000” le parole “e s.m.i.” e aggiungendo in fine periodo le parole “e regionale”.

⁷ Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 è stato sostituito l'art. 3, comma 6, primo periodo; il testo previgente disponeva: “Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente dell'Agenzia e da sette consiglieri.”

⁸ Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 è stato modificato l'art. 5, comma 1 sostituendo con le parole “disciplinate dallo Statuto” le parole “regolate dalle norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibile”.

⁹ Con delibera dell'Assemblea 2/2012 del 16/07/2012 è stato modificato l'art. 10 aggiungendo le parole “e regionale” subito dopo la parola “metropolitana”.